



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Atti Consiglio.....253/A.....IX Legislatura


1.

Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.03/2013 DEL 07/03/2013

**"MODIFICHE AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE
REGIONALE N.4/2010 S.M.I."**





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

Codice cifra: AOS/SDL/2013/ 00002

Relazione allo schema di disegno di legge regionale – SDL "MODIFICHE AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2010 S.M.I."

Il D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i., recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", con riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere del S.S.N., all'art. 3-bis, comma 3, stabilisce che:

"Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:


- a) *Diploma di laurea;*
- b) *Esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso".*

Il D.L. n. 512/1994, convertito in L. 590/1994, ha inoltre previsto che la nomina dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere venga effettuata dalle singole Regioni, previa predisposizione di apposito avviso pubblico e conseguente approvazione di un Albo regionale di idonei, come stabilito all'art. 1, co. 1, di seguito riportato:

"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo avviso da pubblicarsi almeno trenta giorni prima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nominano i direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere tra coloro che ne abbiano inoltrato domanda. La domanda deve contenere la dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui ai commi 9 e 11 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni".

Con specifico riferimento alla nomina dei direttori generali delle Aziende Ospedaliere-Universitarie, è successivamente intervenuto il D.Lgs. n. 517/1999, prevedendo all'art. 4, comma 2, che:

"Il direttore generale e' nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'universita' (...) I requisiti per la nomina a direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli 3 e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente decreto".



Inoltre, per quanto concerne la nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici, il D.Lgs. 288/2003, all'art. 11, co. 3 ha espressamente previsto che:

"Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati (...) il direttore generale deve essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la nomina".

La predetta nomina dei direttori generali degli IRCCS pubblici è stata ulteriormente definita, al livello regionale, dalla L.R. 12/2005, che all'art. 14 dispone che:

"Le funzioni di gestione sono svolte da un Direttore generale nominato dal CIV tra i soggetti inseriti nell'Albo dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende USL".

Successivamente, la L.R. 4/2010 ha dettagliatamente definito, all'art. 24, le modalità e procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale come di seguito:

"1. È istituito l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende e istituti del servizio sanitario della Regione Puglia.

2. L'elenco di cui al comma 1 è predisposto e aggiornato annualmente a cura del competente servizio dell'Assessorato alle politiche della salute.

3. La Giunta regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità di emanazione degli avvisi pubblici finalizzati all'aggiornamento annuale dell'elenco di cui al comma 1, i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 4, del D.Lgs. 502/1992, come modificato dall'articolo 8 del D.Lgs. 254/2000, ai fini dell'inserimento nel suddetto elenco dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti.

4. La Giunta regionale nomina annualmente una Commissione, che effettua la valutazione degli aspiranti alla nomina di direttore generale, che resta in carica fino alla sua sostituzione ed è composta da tre membri, riconfermabili per non più di due volte:

a) un rappresentante dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.Na.S.).

b) un docente di diritto amministrativo o di economia aziendale designato dalla Conferenza dei rettori delle università degli studi di Puglia;

c) un esperto di management sanitario designato dall'Assessore alle politiche della salute.

5. La Commissione di cui al comma 4 effettua la valutazione dei candidati sulla base dei titoli posseduti e di un colloquio finalizzato a valutare le attitudini, le conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio – sanitarie.

6. La Commissione, in base alle valutazioni, riportate in apposito verbale, predispone l'elenco di candidati risultati idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, delle AOU e degli istituti pubblici del SSR.

7. I candidati che in sede di colloquio dovessero risultare non idonei possono essere riammessi alla valutazione nell'anno successivo, contestualmente ai candidati iscritti nell'elenco di cui al comma 1, a condizione del mantenimento dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico di riferimento.


8. La Commissione di cui al comma 4 trasmette il verbale dei lavori al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore alle politiche della salute.

9. La Giunta regionale recepisce, con proprio provvedimento, l'esito dei lavori della Commissione e approva l'elenco dei candidati risultati idonei per titoli e colloquio di cui al comma 6.

10. I candidati idonei alla nomina di direttore generale hanno l'obbligo di partecipare a un corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo regionale per la formazione in sanità della Regione Puglia in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria.

11. L'individuazione dei direttori generali delle ASL e delle AOU del SSR è effettuata dalla Giunta regionale attingendo dall'elenco dei candidati risultati idonei dalla valutazione della Commissione di cui al comma 6 e in possesso del certificato di superamento del corso di formazione di cui al comma 10.

12. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale, del parere del Consiglio regionale della Puglia, da rilasciarsi entro trenta giorni dalla data della richiesta, e del parere del Comitato consultivo



misto dell'azienda sanitaria, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come da ultimo modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), e all'articolo 6 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), fatto salvo comunque il carattere fiduciario della nomina. Per esprimere il parere di cui al presente comma, il Comitato consultivo misto aziendale è convocato dall'Assessore alle politiche della salute.

12-bis. La nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie è effettuata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale e università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 (Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'articolo 4 del Reg. reg. 18 luglio 2008, n. 13 (Disposizioni regolamentari per la disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie della regione Puglia ai sensi del D.Lgs. 517/1999), prevedendosi l'acquisizione dell'intesa con il rettore dell'Università.

13. I direttori generali già in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e i direttori nominati nell'anno 2010 e che, comunque, per motivi temporali non possono rientrare nel percorso formativo di cui alla presente legge, su esplicita richiesta da inoltrare all'Assessorato alle politiche della salute, possono partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dall'Organismo di formazione professionale in sanità.

14. Resta fermo l'obbligo per i direttori generali di cui al comma 13 di produrre, entro diciotto mesi dalla data della nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione sanitaria, di cui all'articolo 3-bis del D.Lgs. 502/1992, come inserito dall'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 229/1999 e da ultimo modificato dal comma 24-nonies dell'articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, organizzato da altri enti, pena la decadenza automatica dall'incarico.


15. Il provvedimento finale di nomina a direttore generale è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

16. Sono abrogate le precedenti norme regionali in materia di nomina dei direttori generali delle ASL e delle AOU".

La Corte Costituzionale tuttavia, con sentenza n. 68/2011, ha dichiarato - con specifico riferimento alle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR - l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, commi 1 e 3, della Legge Regionale della Puglia n. 4/2010 nella parte in cui non prevede un rinvio a protocolli di intesa tra Università e Regione per la definizione dei criteri metodologici per l'individuazione della rosa dei candidati idonei, sulla base dei titoli posseduti, alla nomina di Direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Al fine di ottemperare alla citata sentenza della Corte Costituzionale n. 68/2011, si è quindi proceduto:

- Con D.G.R. n. 432 del 10/3/2011 alla rettifica di tutti gli atti relativi al procedimento per la formazione dell'elenco di candidati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore Generale delle Aziende ed Enti SSR, escludendone la validità con riferimento alla nomina dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie;
- Con Intesa Regione Puglia/Università degli Studi di Bari e Foggia del 2/12/2011 alla definizione dei requisiti e delle procedure per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR;
- Con D.G.R. n. 1790 dell'11/9/2012 alla conseguente approvazione dello specifico elenco dei candidati idonei alla nomina di Direttore Generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie del SSR.



Con la recente approvazione del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni dalla L. 189/2012, sono state introdotte tuttavia importanti modifiche al D.Lgs. n. 502/92 s.m.i. relative, fra l'altro, ai requisiti ed alle procedure per la nomina dei direttori generali delle Aziende ed enti del SSR.

In particolare, l'art. 4, comma 1, lett. a) della predetta L. 189/2012 ha sostituito il comma 3 dell'art. 3-bis del D.Lgs. n. 502/92 come di seguito:

"La regione provvede alla nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli elenchi sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione. La regione assicura, anche mediante il proprio sito Internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula. Resta ferma l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale di aziende ospedaliero-universitarie".


Il medesimo art. 4 della L. 189/2012, al successivo comma 3, ha stabilito peraltro un termine ben preciso per l'adeguamento da parte delle Regioni, disponendo che *"le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto predispongono ovvero aggiornano gli elenchi di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come sostituito dal comma 1, lettera a), del presente articolo"*.

Si fa presente, a tale proposito, che il Decreto-Legge n. 158 del 13/9/2012 è entrato in vigore in data 14/9/2012 (giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

La nuova disciplina in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del S.S.R. innanzi richiamata modifica parzialmente i requisiti fino a questo momento richiesti ai fini dell'idoneità alla predetta nomina e le relative procedure, prevedendo tra l'altro:

- Aggiornamento almeno biennale degli elenchi regionali dei candidati idonei alla nomina;
- Possesso, ai fini dell'idoneità alla predetta nomina, di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale (non più quinquennale) negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione;
- Eliminazione della previsione dell'art. 3-bis, co. 3, lett. b) del D.Lgs. 502/1992 in base alla quale l'esperienza di direzione, ai fini dell'idoneità alla nomina, doveva essere "svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso";
- Attribuzione dei compiti di selezione dei candidati idonei ad apposita Commissione, nominata dalla Giunta Regionale, che dovrà effettuare la verifica del possesso dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico di riferimento, predisponendo conseguentemente l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del S.S.R., da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

La novella introdotta dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 indica in via generale i requisiti e le procedure per la nomina dei Direttori generali di tutte le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, facendo peraltro riferimento ad un unico *"elenco regionale di idonei"* – evidentemente comune a tutte le Aziende ed Enti del SSR – in alternativa al quale si potrà fare ricorso agli *"analoghi elenchi delle altre regioni"*, che in nessun caso comunque prevedono distinzioni fra Direttori generali delle ASL, delle AOU e degli IRCCS pubblici.



Si rende pertanto necessario adeguare l'art. 24 della L.R. n. 4/2010 s.m.i. alla nuova disciplina normativa in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del SSR recata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012 innanzi citata, riunificando il procedimento di selezione pubblica per la costituzione ed aggiornamento dell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario della Regione Puglia.

Resta ferma, ovviamente, l'intesa con il Rettore per la nomina del direttore generale di Aziende Ospedaliero-Universitarie, scelto nell'ambito dell'elenco di idonei predisposto secondo i requisiti e le procedure di cui innanzi.

Per quanto concerne i costi derivanti dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione di esperti per la valutazione dei candidati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 189/2012, si fa presente che l'art. 6 del D.L. n. 78 del 31/5/2010 convertito in L. n. 122 del 30/7/2010, al fine di perseguire una riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ha previsto al comma 2 che *"la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera"*.

La Regione Puglia peraltro con Legge Regionale n. 1 del 4/1/2011, ad oggetto "Norme in materia di ottimizzazione e valutazione della produttività del lavoro pubblico e di contenimento dei costi degli apparati amministrativi nella Regione Puglia", si è adeguata alle disposizioni del predetto art. 6 della L. 122/2010, come espressamente stabilito dall'art. 7, co. 1 della stessa L.R. 1/2011.

Si ritiene quindi che alla Commissione in parola - ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 nonché dell'art. 7 L.R. 1/2011 - non spetti alcun compenso, ma esclusivamente il rimborso delle spese sostenute ed opportunamente documentate per lo svolgimento delle proprie funzioni.



Si propone tuttavia che tale rimborso-spese, il quale trova copertura nell'ambito degli stanziamenti di bilancio regionale (U.P.B. 5.6.1, Cap. spesa n. 712050), non superi per ciascuno dei 3 componenti della Commissione l'importo massimo di € 8.000.

Risulta inoltre opportuno un adeguamento dell'art. 25 ("Norme in materia di formazione dei direttori generali") della medesima L.R. 4/2010, che espressamente recita:

" 1. L'Organismo regionale per la formazione in sanità attiva entro l'anno 2010 il primo corso di formazione manageriale, con periodicità biennale, per i direttori generali nominati dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 può anche essere organizzato in ambito interregionale in collaborazione con l'Age.Na.S., con le università o con altri soggetti pubblici o privati accreditati per le attività formative e deve prevedere una durata semestrale e un'articolazione delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati. Mediante accordi tra le regioni interessate sono organizzati, in ambito interregionale e in collaborazione con l'Age.Na.S., i corsi di formazione di cui al presente articolo, prevedendo forme di riconoscimento reciproco tra le medesime regioni dei certificati di partecipazione al corso di formazione manageriale nonché di compensazione delle spese.

3. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento, da parte dei candidati idonei alla nomina di direttore generale, di una quota d'iscrizione la cui entità è determinata dalla Regione ovvero negli accordi di cui al comma 2 in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi. Ove ai corsi di cui alla presente legge siano ammessi anche gli aspiranti direttori generali di altre regioni e province autonome, che siano stati comunque selezionati da un'apposita commissione, la quota d'iscrizione degli stessi segue la disciplina determinata dalla Regione Puglia. A tal fine, la Regione Puglia comunica alle altre regioni e province autonome l'elenco degli aspiranti direttori generali cui è stato rilasciato il certificato di superamento del corso'.



Le modifiche del predetto art. 25 si rendono necessarie per le seguenti motivazioni:

- L'art. 25, indicando al comma 1 esclusivamente i "direttori generali nominati dalla Giunta Regionale" come destinatari del corso regionale di formazione manageriale, risulta in contraddizione con il precedente art. 24, che al comma 10 disponeva l'obbligo di partecipazione al corso di formazione manageriale in capo ai "candidati idonei alla nomina di direttore generale" (e dunque non ancora nominati). La *ratio* del precedente art. 24, pienamente confermata peraltro dal presente schema di legge, consisteva cioè nel considerare la partecipazione al corso di formazione manageriale in parola quale *conditio sine qua non* della nomina ;
- L'art. 25, inoltre, si limita a disciplinare la fase di prima attivazione del corso regionale di formazione manageriale (la cui prima edizione doveva essere attivata entro l'anno 2010, come effettivamente è stato), inizialmente "riservato" ai soli candidati risultati idonei per titoli e colloquio alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR della Puglia. Appare necessario disciplinare il medesimo corso in modo strutturale, rendendolo aperto a tutti ed adeguandolo alle previsioni dell'art. 3-bis, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. ;
- Si ritiene opportuno, infine, prevedere una periodicità annuale (e non più biennale) del predetto corso, al fine di ampliare l'offerta formativa regionale ed allargare quanto più possibile la platea dei potenziali direttori generali in possesso di idonea formazione.

Si rappresenta il carattere di urgenza del presente schema di legge, atteso che:

- I 90 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 158/2012 (14/9/2012) entro cui le Regioni – ai sensi del citato art. 4, comma 3 del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla L. 189/2012 – dovevano predisporre ovvero aggiornare gli elenchi degli idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende ed Enti del SSR di cui all'articolo 3-bis, comma 3 del Decreto legislativo 502/1992 come novellato dalla predetta normativa, risulta già scaduto in data 14/12/2012;
- L'adeguamento della normativa regionale oggetto del presente s.d.l. (art. 24 L.R. 4/2010) rappresenta pre-condizione per l'aggiornamento degli elenchi degli idonei di cui innanzi.

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

(Dott. Ettore Attolini)





REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA
UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI

SDL : "MODIFICHE AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2010 S.M.I."

Art. _____

(Modifiche all'art. 24 L.R. 4/2010)

L'art. 24 della L.R. 4/2010 è così sostituito:

"1. La Regione Puglia provvede, ai sensi dell'art. 3-bis, co. 3 del D.Lgs. 502/1992 come novellato dall'art. 4, co. 1, lett. a) della L. 189/2012, alla nomina dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni.


2. È istituito ed aggiornato con cadenza biennale, attraverso indizione di apposito avviso pubblico da parte del competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute, l'elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia.

3. La Giunta Regionale disciplina, con apposito provvedimento, le modalità e i criteri metodologici per la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3-bis, co. 3 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., ai fini dell'inserimento degli aspiranti alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale nell'elenco di cui al comma 2. Tali modalità e criteri metodologici dovranno essere recepiti in sede di Intesa Regione-Università per la parte relativa a requisiti e procedure per la nomina dei direttori generali di Azienda Ospedaliero-Universitaria.

4. L'elenco di cui al comma 2 è predisposto – nel rispetto delle modalità e dei criteri metodologici individuati dalla Regione – da una Commissione di esperti, nominata dalla Giunta Regionale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e composta da tre esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti e riconfermabili per non più di una volta, dei quali uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in propria rappresentanza, uno designato dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e scelto fra esperti in management sanitario, uno designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e scelto fra docenti di diritto amministrativo o di economia aziendale.

5. Ai componenti della Commissione di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 nonché dell'art. 7 della L.R. 1/2011, non spetta alcun compenso. Ai predetti componenti viene tuttavia riconosciuto, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio ed entro un importo massimo di € 8.000 cadauno, il rimborso delle spese sostenute ed opportunamente documentate per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo comma 6.

6. La Commissione di cui al comma 4, effettuata l'ammissione formale dei candidati alla selezione che risultino in possesso dei requisiti previsti per legge e degli ulteriori requisiti eventualmente stabiliti dalla Giunta Regionale, procede alla valutazione dei candidati ammessi sulla base dei titoli posseduti ed adeguatamente



documentati, con particolare riguardo alle conoscenze e competenze dei candidati in materia di diritto, economia e management delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. La Commissione predisponde quindi l'elenco dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia, che viene trasmesso dalla stessa Commissione al competente Servizio dell'Assessorato alle politiche della salute ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Regionale e della successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web istituzionale regionale www.regione.puglia.it.

7. I candidati idonei alla nomina di direttore generale inclusi nell'elenco di cui al precedente comma 5 hanno l'obbligo di partecipare – qualora non lo abbiano già fatto – al corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria organizzato ed attivato dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e con le modalità previste dal successivo art. 25, ovvero ad analoghi corsi di formazione organizzati da altre Regioni, anche in ambito interregionale e in collaborazione con le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

8. La designazione dei direttori generali delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale è pertanto effettuata dalla Giunta regionale attingendo all'elenco regionale dei candidati idonei di cui al comma 5, ovvero ad analoghi elenchi di candidati idonei delle altre Regioni, previa verifica dell'avvenuta partecipazione ovvero della partecipazione in corso, da parte del designato, al corso di formazione obbligatorio di cui al comma 6.

9. La successiva nomina del direttore generale è effettuata dalla Giunta regionale previa acquisizione del parere della Conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria locale, da rilasciarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di richiesta. Tale parere, ove non espresso nel predetto termine, si ritiene acquisito. E' fatto comunque salvo il carattere fiduciario della nomina.

10. La nomina del direttore generale delle Aziende Ospedaliero-Universitarie è effettuata dalla Giunta regionale d'intesa con il Rettore dell'Università interessata. Le procedure per l'acquisizione dell'intesa sulla predetta nomina sono definite in sede di Commissione paritetica Regione-Università.

11. Sono abrogate, per quanto in contrasto con la presente disciplina, le precedenti norme regionali in materia di nomina dei direttori generali delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale".

Art. _____


(Modifiche all'art. 25 L.R. 4/2010)


L'art. 25 della L.R. 4/2010 è così sostituito:

"1. L'Organismo regionale per la formazione in sanità provvede, ai sensi dell'art. 3-bis, co. 4 del D.Lgs. 502/1992 s.m.i., all'organizzazione ed all'attivazione, con periodicità annuale, di un corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, che può svolgersi anche in ambito interregionale e in collaborazione con l'Age.Na.S., le Università o altri soggetti pubblici o privati accreditati, operanti nel campo della formazione manageriale.

2. Il corso di formazione di cui al comma 1 deve prevedere una durata semestrale e un'articolazione delle attività didattiche di almeno duecentocinquanta ore in moduli tra loro coordinati.

3. La partecipazione ai corsi di formazione manageriale è subordinata al pagamento di una quota d'iscrizione, la cui entità è determinata dalla Regione nel caso di corsi regionali ovvero determinata in sede di accordi interregionali, in base alle spese previste per la realizzazione dei corsi medesimi, nel caso di corsi interregionali".





10/11

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

REFERATO TECNICO (Art. 34 L.R. 28/2001)

OGGETTO: AOS/SDL/2013/00002

SDL : "MODIFICHE AGLI ARTT. 24 E 25 DELLA LEGGE REGIONALE N. 4/2010 S.M.I."

Spesa prevista e fonti di finanziamento:

Gli oneri derivanti dal presente disegno di legge trovano copertura a valere sul Bilancio regionale autonomo, U.P.B. 5.6.1, capitolo di spesa n. 712050 - "Compensi e rimborsi spese componenti di Commissioni e Nuclei ispettivi regionali per attività di verifica, valutazione e vigilanza sulle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (L. 590/1994 - L.R. 19/1990 - D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 517/1993) e Comitato dei Garanti dell'area della dirigenza medica e veterinaria del SSN e S.P.T.A. ai sensi dell'art. 23 del CCNL".

Spesa riferita al presente bilancio: € 24.000

Spesa riferita ai bilanci futuri: /

Si dichiara che le disposizioni recate dal D.D.L. in oggetto sono conformi alla normativa regionale, statale e comunitaria vigente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PAOS
(SILVIA PAPINI)

Parere del Settore Ragioneria
(Art. 34, L.R. 28/2001 e Art. 6 Regolamento DGR n.395/94)

X Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:



Il Dirigente del Settore Ragioneria



CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla III Commissione

Consigliere il 08/03/2013